

Servizio di “rigenerazione” di cartucce, toner e nastri inchiostriati

Qualificazione del tipo di attività ed individuazione della disciplina applicabile

A cura del Dott. Francesco Caliri

L'attività di “rigenerazione” di cartucce, toner e nastri inchiostriati per stampanti, fotocopiatrici, ecc.(consistente nella verifica di funzionalità e nella ricarica delle cartucce, del toner e del nastro inchiostriato e nell'avvio al recupero od allo smaltimento del materiale non più utilizzabile) viene spesso affidata, tanto da aziende private quanto da Enti pubblici, ad imprese che ritirano il suddetto materiale presso il proprietario/detentore e lo trasportano nei luoghi di trattamento presso i quali procedere alla verifica di funzionalità ed alla ricarica senza che venga rispettata la normativa relativa alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti.

Preliminarmente va osservato che le cartucce, i toner, ecc. sono involucri aventi la funzione di consentire il trasporto e l'agevole utilizzazione dell'inchiostro necessario per le stampanti, per le fotocopiatrici, ecc.

Trattasi di materiali descritti all'allegato 1, tipologia 13.20, del D.M. 5 Febbraio 1998 che, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo decreto ministeriale, possono essere sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui gli artt.31 e 33 del D.Lgs.n.22/1997 (oggi artt.214 e 216 D.Lgs.n.152/2006).

Va precisato che, fino alle modifiche apportate al D.M. 5 Febbraio 1998 dal D.M. 5 Aprile 2006 n.186, tali materiali (individuati all'allegato 1, tipologia 13.20) erano classificati come imballaggi (CER 15.01.02- 15.01.04-15.01.06) e trovavano una propria collocazione nella definizione di cui all'art.35 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n.22 (oggi art.218 comma 1 lett. a del D.Lgs.152/2006).

L'art.218 comma 1 del D.Lgs.152/2006, nel riproporre fedelmente alcune definizioni contenute già all'art.35 comma 1 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n.22, definisce:

“a) imballaggio: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

i) riutilizzo “qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio, concepito e progettato per poter compiere durante il suo ciclo di vita un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito.....”

Essendo suscettibili di essere venduti singolarmente al consumatore ed essendo altresì idonei ad essere ricaricati ed utilizzati più volte, cartucce, toner, ecc. potevano quindi essere definiti “imballaggi primari riutilizzabili” in base alle definizioni indicate all'**art.35 comma 1 lett. b) ed h) del D.Lgs.22/1997**, oggi trasposte all'art.218 comma 1 lett.b) ed i) del D.Lgs. 152/2006.

La definizione di riutilizzo si conclude con la precisazione che “tale imballaggio riutilizzato diventa **rifiuto di imballaggio** quando cessa di essere reimpiegato”.

Sulla base di tale normativa, finché cartucce e toner erano identificati quali imballaggi, un'azienda poteva sostenere di “non disfarsi” del materiale in oggetto, ma di affidarlo semplicemente ad un'altra azienda perché quest'ultima lo trattasse (ricarica, riparazione, ecc.), rendendolo di nuovo idoneo allo scopo originario, e poi glielo restituisse, consentendone così il riutilizzo.

In questo caso, trattandosi di “operazione volta al mero riutilizzo”, non sarebbe stata applicabile la disciplina in materia di rifiuti (benché non poche fossero le opinioni al riguardo discordanti).

Le precedenti considerazioni vengono però superate dalla nuova disciplina dettata dal D.M. 5 Aprile 2006 n.186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 Febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»- il quale ha sostituito i vecchi codici facenti riferimento agli imballaggi (CER 15.01.02- 15.01.04-15.01.06) con il CER 080318

“toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*” e con il CER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215”.

Al fine di meglio chiarire quale codice CER vada concretamente applicato, va precisato che *“le cartucce toner esauste, come riportato anche nelle Faq (Frequently asked questions) della Commissione UE sulle Direttive Raee e Rohs al punto 1.10 delle Frequently asked questions, sono considerate rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soltanto se vengono smaltite insieme alla stampante stessa, altrimenti devono essere considerate una parte di ricambio e quindi non ricadono nella definizione di Raee di cui all’art. 3 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 25 Luglio 2005 n.151. Pertanto, ad esse non si applicherà il CER 160214 (relativo alle apparecchiature intere), ma il CER 160216- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215”* (2007- Rifiuti. Quesiti risolti- D.Lgs. 152/2006: come operare nella fase di transizione- a cura di Paola Ficco).

Va osservato che il criterio secondo il quale le cartucce non inserite nella stampante devono essere considerate “parte di ricambio della stampante stessa” mal si concilia con quello assunto precedentemente dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 7 Febbraio 2002 C-276/00 (in tema di qualificazione delle cartucce per stampanti ai fini della corretta applicazione della tariffa doganale). La Corte aveva infatti ritenuto che le cartucce per stampanti senza testina di stampa integrata (comprendenti un involucro di plastica resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un’etichetta, inchiostro e confezionamento) non inserite nelle stampanti stesse, ma commercializzate separatamente appunto quali cartucce per stampanti, non potessero essere considerate parti del meccanismo della stampante stessa in considerazione della loro funzione autonoma rispetto a tale meccanismo. In particolare la Corte individua quale *“funzione essenziale della cartuccia quella di contenere l’inchiostro e di alimentare con lo stesso la stampante al fine di permettere la trascrizione su carta di un lavoro realizzato su computer”* e *“se è vero che una stampante senza cartuccia di inchiostro non è in grado di rispondere ai bisogni ai quali è destinata, resta il fatto che, in sé, il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante non dipende affatto dalla presenza di una tale cartuccia. Infatti, se in assenza della cartuccia d’inchiostro la stampante non permette la trascrizione su carta di un lavoro realizzato su computer, un tale effetto non dipende da un cattivo funzionamento della stampante stessa, ma*

discende dalla mancanza di inchiostro. Per questi motivi, la una cartuccia d'inchiostro... che non svolge alcun ruolo particolare nel funzionamento meccanico propriamente detto della stampante, non può essere qualificata “parte” di una stampante”.

Dal confronto delle interpretazioni proposte (benché in merito a questioni assai diverse) dalla Commissione UE sulle Direttive Raee e Rohs al punto 1.10 delle Frequently asked questions e dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 7 Febbraio 2002 C-276/00, risulta di non facile comprensione come la medesima cartuccia, una volta immessa sul mercato, possa circolare quale bene autonomo e non quale parte/componente di stampante fino al momento in cui venga avviata allo smaltimento/recupero, mentre da tale momento divenga automaticamente e necessariamente parte/componente di stampante.

Un'altra osservazione da fare è che il codice CER 160216 richiamato dal D.M. del 1998 fa riferimento esclusivamente ai “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso”, definizione che fa pensare soltanto le cartucce ricavate dal disassemblaggio delle stampanti fuori uso, ma che non è certamente corretta, ad esempio, per le cartucce avviate a recupero/smaltimento perché scadute senza mai essere state utilizzate o per quelle cartucce esauste che, pur continuando ad essere perfettamente funzionante la stampante di provenienza, vengono autonomamente avviate a recupero/smaltimento (Maria Letizia Nepi, in Rifiuti-Bollettino di informazione normativa n.132/2006, fa riferimento più correttamente a “componenti fuori uso rimosse dalle apparecchiature dopo il consumo”).

L'aspetto più interessante della nuova classificazione è però costituito dal fatto che, non potendo più essere identificati quali imballaggi (i codici CER di riferimento 15.01.02- 15.01.04-15.01.06 sono stati sostituiti dai codici CER 08.03.18 e 16.02.16), le cartucce ed i toner non sono più nemmeno suscettibili di “riutilizzo” per come definito dalla normativa vigente (oggi art.218 comma 1 lett. i del D.Lgs.152/2006), con la conseguenza che il trattamento a cui vengono sottoposti per la ricarica non può che rientrare fra le forme di “recupero dei rifiuti”.

Ad ulteriore sostegno di tali considerazioni va ricordato che una identificazione del materiale in oggetto quale “rifiuto” era stata già effettuata **dall'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.72 del 5 Febbraio 1998** in base alla tipologia, alla provenienza, alle caratteristiche, alle attività di recupero ed alle caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti.

Infatti, l'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.72 del 5 Febbraio 1998 (emanato ai sensi dell'art.31 comma 2 del D.Lgs.22/1997, tuttora vigente ai sensi dell'art. 214 comma 5 del D.lgs.152/2006 e di recente aggiornato dal D.M. del 2 Maggio 2006), che individua i **rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero** ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. n.22/1997 (oggi artt.214 e 216 D.Lgs.152/2006), definisce:

“Tipologia 13.20: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (individuati con i CER 08.03.18 -16.02.16 a seguito del DECRETO 5 aprile 2006 n.186) :

-Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio;

-Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner, di inchiostro o di nastro inchiostro;

-Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro e del nastro inchiostro;

-Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28/01/92;

Da una attenta lettura della norma sopra riportata risulta in maniera insolitamente chiara che il materiale indicato e descritto (cartucce,toner, ecc.), proveniente, tra l'altro, da attività produttive o di servizio, qualora avviato a quelle che vengono definite in maniera altrettanto chiara “attività di recupero” di rifiuti (*verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro e del nastro inchiostro*) per ottenere alla fine di tale processo prodotti finiti o materie prime (*contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostro nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28/01/92*), è considerato a tutti gli effetti di legge “rifiuto”.

Tale materiale rimane rifiuto sia nel caso in cui, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art.214 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.152/2006, venga assoggettato alle

procedure semplificate di cui all'art.216 del medesimo D.Lgs. sia che, non ricorrendo tali condizioni, debba applicarsi la disciplina ordinaria.

Si potrebbe, però, sostenere che le cartucce ed i toner divengono rifiuti solo nel momento in cui il possessore decide di disfarsene, mentre diversamente, nel caso in cui questi si affidi ad altri per l'effettuazione delle operazioni di ricarica, avendo intenzione di continuare ad utilizzare quelle stesse cartucce e quei toner secondo la loro originaria funzione, non si disfa di alcunché, ma si rivolge semplicemente ad altri per realizzare un'operazione di ricarica che non è in condizione di effettuare da sé. In questo caso non si tratterebbe di rifiuti e quindi non sarebbe applicabile il D.M. del 1998.

Premesso che, non essendo più classificati come imballaggi, tali materiali non sono più suscettibili di semplice "riutilizzo" ai sensi dell'art.218 lett.i del D.Lgs.152/2006 e premesso altresì che la giurisprudenza comunitaria e nazionale concordano nel ritenere rifiuto anche un bene suscettibile di riutilizzo (*"deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento o tramite il suo recupero; la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione"* Cass.Pen.Sez.III 19 Gennaio 2007 n.1340), va rilevato che per sostenere la tesi secondo la quale il proprietario/detentore non si disfa del materiale in oggetto, ma lo affida ad altri che poi glielo restituiranno per un ulteriore utilizzo conforme al precedente, tale proprietario/detentore delle cartucce e dei toner dovrebbe concretamente individuare ogni singola cartuccia ed ogni singolo toner consegnati all'altra azienda e tale individuazione non dovrebbe limitarsi soltanto all'indicazione, per esempio, del tipo di cartuccia, ma dovrebbe includere anche l'indicazione di quelle note distintive che rendono ogni singola cartuccia diversa da tutte le altre dello stesso tipo. Tutto ciò al fine di avere la certezza che il materiale consegnato per la ricarica coincida con quello effettivamente ricaricato e riconsegnato ed al fine di avere la concreta possibilità di individuare quelle cartucce e quei toner che, dopo la verifica presso l'azienda che effettua la ricarica, risultino non più utilizzabili e siano pertanto da avviare allo smaltimento od al recupero.

Mancando, infatti, una rigida identificazione all'uscita ed al rientro del materiale oggetto di ricarica viene a cadere la tesi del mero trattamento di ricarica ai fini del riutilizzo da parte dell'originario detentore poiché l'azienda originariamente in possesso delle cartucce e dei toner, nel momento in cui li affida all'altra azienda perché li ricarichi, perde di fatto ogni possibilità di conoscere l'effettiva destinazione finale di tali materiali e, spesso, non è neppure in condizione di conoscere la provenienza dei materiali che le vengono riconsegnati, con la conseguenza che parte delle cartucce e dei toner consegnati per essere ricaricati forse le sarà restituita ricaricata, parte potrà certamente essere venduta ad altre aziende, altra parte ancora, non più ricaricabile, sarà avviata allo smaltimento od al recupero. Il fatto che l'azienda originaria ottenga la restituzione, da parte dell'azienda che si è assunta il compito di effettuare le ricariche, della stessa quantità e tipologia di cartucce e toner consegnati, è assolutamente privo di rilevanza in quanto manca la coincidenza necessaria fra il bene che ha esaurito l'inchiostro ed il bene che viene ricaricato per il riutilizzo, coincidenza indispensabile affinché si possa realmente parlare di mero riutilizzo di un bene da parte dell'originario utilizzatore. Nella realtà accade che il proprietario/detentore, il quale è in possesso di materiale in atto non più utilizzabile ai suoi scopi, non essendo in grado di provvedere da sé alle operazioni necessarie a consentire il riutilizzo di quel materiale o non volendo provvedere in tal senso, né essendo in condizione di valutare quale di quel materiale sia ancora riutilizzabile e quale non possa che essere avviato al recupero od allo smaltimento come rifiuto, **si disfa** di tale materiale, sommariamente identificato, affidandolo ad un'altra azienda.

Quest'ultima raccoglie le cartucce ed i toner provenienti anche da altre aziende che se ne disfano, ne verifica la funzionalità, li sottopone al trattamento di ricarica indispensabile al fine di consentirne ancora un uso quale era quello originario e rivende il risultato di tale operazione a quelle stesse aziende che si sono disfatte del materiale.

Tutto ciò è quanto di più lontano dalla *ratio* delle norme che regolano la gestione dei rifiuti in generale e la tracciabilità delle operazioni che li riguardano. Si verifica, infatti, una incontrollata circolazione di rifiuti in cambio della fornitura di prodotti a prezzi scontati.

Francesco Caliri

Pubblicato il 16 dicembre 2007